



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, e successive modificazioni”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*” e, in particolare, l'articolo 16, che prevede un credito d'imposta per le imprese di distribuzione e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “*con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le*





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza”;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a. perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b. incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c. incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d. favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e. promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a. che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b. in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 21, comma 5-*bis*, della legge n. 220 del 2016, il quale, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, prevede la possibilità di adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del citato articolo 21, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla Sezione II - Incentivi fiscali della legge n. 220 del 2016 ed al limite massimo stabilito dal comma 1 del citato articolo 21;

RITENUTO opportuno ricorrere alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 5-*bis*, della legge n. 220 del 2016, con riferimento alle percentuali previste per il credito d'imposta di cui al presente decreto, al fine di continuare a supportare la ripresa del comparto della distribuzione nazionale di opere cinematografiche;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante *“Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”*, e successive modificazioni;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: *“TUIR”*);





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante “*Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni*”, e successive modificazioni;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui, gli articoli 4 e 54;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze n. 152 del 2 aprile 2021 recante *“Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”* e successive modificazioni;

SENTITO il Ministro delle imprese e del Made in Italy;

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - i. «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;

- ii. «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera l), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera m), del presente articolo;
- d. «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- e. «film difficile dal punto di vista commerciale»: l'opera cinematografica di nazionalità italiana distribuita in sala cinematografica nel periodo di bassa stagione, intercorrente fra il primo luglio e il 31 agosto, secondo ulteriori specifiche contenute in decreto direttoriale da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno solare;
- f. «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- g. «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- h. «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- i. «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- l. «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- m. «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;
- n. «diritti di utilizzazione e sfruttamento»: diritti patrimoniali previsti da appositi contratti, che disciplinano l'utilizzo e la valorizzazione economica di un'opera nelle forme e nei limiti della normativa in materia di diritto d'autore.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a. «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c. «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
 - d. «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - e. «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - f. «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
 - g. «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f), o comunque operante con codice ATECO J 59.13;
 - h. «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva licenziataria e/o mandataria dei diritti di distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive di qualunque genere, su territori diversi dai Paesi di origine dell'opera;
 - i. «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- l. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *p*) e *bb*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
 - m. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a. «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b. «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c. «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché i costi relativi alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d. «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e. «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f. «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

- g. «service»: contratto di prestazione di servizi stipulato dal distributore con terzi per l'esecuzione di singole parti dell'attività di distribuzione dell'opera;
- h. «data di prima proiezione in sala cinematografica»: prima proiezione dell'opera audiovisiva in sala cinematografica effettuata attraverso titolo d'ingresso a pagamento; sono escluse le proiezioni tenute durante festival e rassegne cinematografiche, anteprime o eventi ad invito, così come seconde uscite o proiezioni di opere di archivio o repertorio. Il decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto, può prevedere ulteriori eventuali specifiche relative alla definizione di cui alla presente lettera.

Articolo 2

Oggetto e requisiti

1. Il presente decreto stabilisce, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato dell'Unione Europea, le disposizioni applicative in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, ordinariamente definite in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana.
2. Il credito d'imposta è concesso, in relazione alle domande relative a ciascun anno, entro il limite complessivo delle risorse stabilite per il medesimo anno, per tale finalità, dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Unitamente alla richiesta, a pena di inammissibilità della stessa, i soggetti interessati sono tenuti a presentare la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria in misura corrispondente all'importo stabilito per la tipologia di istanza proposta, tra un minimo di 200 euro ed un massimo di 10.000 euro, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale.
4. I soggetti richiedenti, oltre a quanto prescritto al comma 3 e fermo restando quanto prescritto nei successivi articoli, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a. sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b. essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c. essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d. essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
 - e. essere in possesso di classificazione ATECO J 59.13;
 - f. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - g. non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - h. non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione;
 - i. operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per la distribuzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto attuativo dell'articolo 15 della medesima legge.
6. Non è in ogni caso ammissibile la distribuzione di opere che rientrano nei casi di esclusione di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016.
7. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
- a. i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero;
 - b. tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero.

CAPO II

Credito di imposta per la distribuzione nazionale

Articolo 3

Credito di imposta per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche

- 1. Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta un credito d'imposta commisurato ai costi sostenuti per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana, come individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella n. 1 allegata al presente decreto, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA.
- 2. Il credito d'imposta è calcolato sui costi eleggibili individuati al comma 1, in base alle seguenti aliquote, determinate anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5-bis, della legge n. 220 del 2016, che consente, alla luce dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, e tenuto conto della necessità di supportare la ripresa del comparto della distribuzione nazionale di opere





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

cinematografiche, di derogare alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla Sezione II - Incentivi fiscali della legge n. 220 del 2016:

- a. alle prime proiezioni in sala di opere cinematografiche si applica una aliquota pari al 30 per cento;
 - b. detta aliquota è incrementata:
 - i. al 40 per cento per le prime proiezioni in sala effettuate nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e novembre di ciascun anno;
 - ii. al 50 per cento per le prime proiezioni in sala effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre di ciascun anno;
 - iii. all'80 per cento per i film difficili dal punto di vista commerciale, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto;
 - c. per le prime proiezioni in sala di opere difficili, come definite al successivo articolo 6, comma 3, distribuite da società di distribuzione indipendente, le aliquote di cui alle lettere a. e b., n. i. e ii., sono incrementate di 10 punti.
3. Il limite massimo di credito d'imposta che può essere riconosciuto per opera, in relazione al credito d'imposta di cui al presente articolo, è pari ad un milione di euro.
4. Con riferimento alla distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana, nel caso in cui negli accordi fra il distributore cinematografico ed il produttore dell'opera siano previste cessioni a garanzia di diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera medesima a favore del distributore, devono essere previste, a pena di inammissibilità, opportune clausole finalizzate a considerare il credito d'imposta nei rapporti economici e finanziari fra le parti. In particolare, nel caso in cui il produttore o altro soggetto sia obbligato a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica, devono essere previste, a pena di inammissibilità, opportune clausole finalizzate a inserire il credito d'imposta a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici e finanziari fra produttore e distributore. Con il decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto, possono essere previste ulteriori disposizioni integrative ed applicative in merito al presente comma.

Articolo 4

Costi eleggibili per la distribuzione nazionale

1. I costi sostenuti per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella n. 1 allegata al presente decreto, ed ulteriormente specificati nella modulistica predisposta dalla DGCA.
2. In particolare, ai fini del calcolo del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, sono eleggibili i costi:





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a. sostenuti per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - b. sostenuti per l'acquisto di beni e servizi da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia.
3. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto, sono previsti i criteri, i requisiti, le modalità e le specifiche in merito all'eleggibilità di costi di promozione, pubblicità e marketing sostenuti nei confronti di soggetti non aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
 4. Nel caso di contratto di prestazione di servizi stipulato con terzi per l'esecuzione di una parte dell'attività di distribuzione dell'opera (c.d. contratto di service), sono eleggibili i relativi costi, come previsti al precedente comma 1, secondo le modalità definite in apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1 del presente decreto, esclusivamente se aventi i requisiti di cui al precedente comma 2 ed a condizione che la società affidataria abbia sede legale in Italia e non proceda a sua volta a subcontractare a soggetti terzi in modalità cd "a cascata". In tal caso, il distributore è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione al credito d'imposta le singole prestazioni eseguite dal service, i relativi costi sostenuti e la documentazione comprovante i requisiti di cui al periodo precedente, secondo le disposizioni specifiche emanate con il medesimo decreto direttoriale.
 5. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi, fermo restando che, ai fini dell'ammissione al beneficio, il costo complessivo di distribuzione dell'opera non può eccedere la misura del 30 per cento del costo complessivo di realizzazione dell'opera.
 6. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo.

Articolo 5

Certificazione dei costi





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. La certificazione di effettività e stretta inerenza alla distribuzione dell'opera dei costi eleggibili sostenuti, da presentare con la richiesta di credito di imposta e i cui oneri sono a carico del distributore, deve:
 - a. essere firmata digitalmente;
 - b. attestare:
 - i. l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti e dei rapporti intrattenuti coi fornitori;
 - ii. l'effettività dei costi, intesa come effettivo sostenimento del costo medesimo, e la stretta inerenza degli stessi rispetto alla distribuzione dell'opera. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo;
 - iii. la conformità del costo complessivo e del costo eleggibile della distribuzione dell'opera alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed alle Tabella n. 1 del presente decreto.
2. Con apposito decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi eleggibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente decreto.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e a rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile.

Articolo 6

Limiti d'intensità d'aiuto

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per la distribuzione di opere di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per la distribuzione di opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato fino all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a. opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i), l), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
 - b. opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c. film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - d. film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - e. film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - f. film difficili dal punto di vista commerciale, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera e).

Articolo 7

Richiesta del credito d'imposta per la distribuzione nazionale

1. Il credito d'imposta per la distribuzione nazionale di opere è concesso a condizione che la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DGCA, sia presentata dal distributore entro il termine di centottanta giorni dalla data della prima proiezione del film nelle sale cinematografiche. La predetta richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - a. la comprova del pagamento delle spese di istruttoria;
 - b. la certificazione dei costi ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
 - c. l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
 - d. il contratto di distribuzione cinematografica ovvero audiovisiva;
 - e. la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione nazionale;

- f. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione nazionale;
 - g. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - i. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - ii. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure di liquidazione;
 - iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - h. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.
- 2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR.
 - 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, in relazione al limite di spesa stabilito per l'annualità di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta.
 - 4. L'importo del credito d'imposta è riconosciuto dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.
 - 5. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 22 comma 1, del presente decreto sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste nonché ulteriori disposizioni applicative ed integrative del presente decreto.

CAPO III

Credito di imposta per la distribuzione internazionale

Articolo 8





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Credito di imposta per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive

1. Alle imprese di distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, come individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella n. 2 allegata al presente decreto e come ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA.
2. Il limite massimo di credito d'imposta che può essere riconosciuto per opera, in relazione al credito d'imposta di cui al presente articolo, è pari ad un milione di euro.

Articolo 9

Costi eleggibili per la distribuzione internazionale

1. I costi sostenuti per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, sono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella n. 2 allegata al presente decreto, ed ulteriormente specificati nella modulistica predisposta dalla DGCA.
2. Con apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto, possono essere previste ulteriori disposizioni applicative ed integrative in merito all'eleggibilità dei costi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione dell'opera non sia inferiore ad euro 10.000, fermo restando che, ai fini dell'ammissione al beneficio, il costo complessivo di distribuzione dell'opera non può eccedere la misura del 30 per cento del costo complessivo di realizzazione dell'opera.
4. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo.

Articolo 10

Certificazione dei costi

1. La certificazione di effettività e stretta ineranza alla distribuzione dell'opera dei costi eleggibili sostenuti, da presentare con la richiesta di credito di imposta e i cui oneri sono a carico del distributore, deve:
 - a. essere firmata digitalmente;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

b. attestare:

- i. l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti e dei rapporti intrattenuti coi fornitori;
 - ii. l'effettività dei costi, intesa come effettivo sostenimento del costo medesimo, e la stretta inerenza degli stessi rispetto alla distribuzione dell'opera. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del titolo dell'opera a cui si riferiscono, pena l'ineleggibilità del costo;
 - iii. la conformità del costo complessivo e del costo eleggibile della distribuzione dell'opera alle disposizioni di cui all'articolo 9 ed alla Tabella n. 2 del presente decreto.
2. Con decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi eleggibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente decreto.
 3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
 4. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e a rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile.

Articolo 11

Limiti d'intensità d'aiuto

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per la distribuzione di opere di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per la distribuzione di opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a. opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i), l), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
- b. opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- c. opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- d. opere che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- e. opere che siano state distribuite in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
- f. film difficili dal punto di vista commerciale, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera e).

Articolo 12

Richiesta del credito d'imposta per la distribuzione internazionale

1. Il credito d'imposta per la distribuzione internazionale spetta a condizione che, entro diciotto mesi dalla data di conferma della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 e successive modificazioni, ovvero dalla consegna della copia campione dell'opera televisiva o web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DGCA la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DGCA stessa e contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a. la comprova del pagamento delle spese di istruttoria;
 - b. la certificazione dei costi ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto;
 - c. l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
 - d. il contratto di distribuzione cinematografica ovvero audiovisiva;
 - e. la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione internazionale;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- f. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione internazionale;
 - g. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - i. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - ii. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure di liquidazione;
 - iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - h. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all'interno della modulistica.
- 2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR.
 - 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, in relazione al limite di spesa stabilito per l'annualità di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta.
 - 4. L'importo del credito d'imposta è riconosciuto dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.
 - 5. Con decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1 del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste nonché ulteriori disposizioni applicative ed integrative del presente decreto.

CAPO IV

Utilizzo del credito di imposta per la distribuzione nazionale e internazionale

Articolo 13

Utilizzo del credito e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

- 1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto possono essere riconosciuti se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a. la DGCA abbia comunicato il riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta;
 - b. i costi di distribuzione siano sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c. sia avvenuto l'effettivo pagamento dei costi di cui alla lettera b).
2. Gli importi dei crediti d'imposta spettanti sono riconosciuti dalla DGCA previa verifica della regolarità contributiva e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, come previsto nel presente decreto.
 3. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il distributore comunica alla DGCA, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DGCA medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
 4. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le opere cinematografiche e audiovisive devono essere distribuite e diffuse al pubblico in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
 5. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del distributore.

Articolo 14

Decadenza e revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta decade o viene revocato:
 - a. qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto, in via definitiva, o venga meno il requisito della nazionalità italiana;
 - b. qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto o venga meno il requisito di eleggibilità culturale;
 - c. qualora non vengano soddisfatti o vengano meno gli altri requisiti o adempimenti previsti dal presente decreto.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 15

Cedibilità del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta riconosciuti in via definitiva di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
2. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso del cessionario nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del medesimo cessionario.
3. Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario deve avere ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta definitivo e deve presentare alla DGCA apposita domanda di cessione del credito con la comprova del versamento delle spese di istruttoria, di cui all'articolo 2, comma 3. All'interno della domanda, il beneficiario comunica il valore del credito definitivo maturato sulla base del costo eleggibile di distribuzione sostenuto, non utilizzato e oggetto di cessione, allegando il contratto di cessione del credito redatto in forma pubblica.
4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 3, la DGCA verifica la sussistenza del credito d'imposta maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione in merito all'avvenuto riconoscimento e all'utilizzabilità del diritto di credito maturato alla data della richiesta di cessione.
5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DGCA i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DGCA comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente e nei confronti dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante.

CAPO V

Trasparenza e fruizione del credito di imposta

Articolo 16

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. La DGCA provvede alla registrazione dei crediti di imposta approvati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115.

Articolo 17

Modalità di fruizione del credito di imposta

1. Il credito d'imposta, nell'importo riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito di imposta.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DGCA, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, la DGCA trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite di intesa, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, anche a seguito delle operazioni di cessione di cui all'articolo 15, e l'importo del contributo concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
3. Le risorse stanziata nella misura stabilita dal decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 220 del 2016, per le finalità dell'articolo 16 della medesima legge, oggetto di attuazione a mezzo del presente decreto, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 denominata "AGENZIA ENTRATE - FONDI BILANCIO" aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

Articolo 18





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Trasmissione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla DGCA, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

CAPO VI
Disposizioni finali

Articolo 19
Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato al credito d'imposta di cui al presente decreto, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
2. La DGCA istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
3. Il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la DGCA disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.

Articolo 20
Monitoraggio e sanzioni

1. La DGCA appronta appositi controlli per verificare la legittima concessione e fruizione del credito di imposta assegnato alle imprese. A tal fine, risorse non superiori a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2025 assegnate con il decreto di riparto, di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, in favore dei crediti di imposta di cui al presente decreto possono essere destinate all'attività di monitoraggio e controllo, da





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

effettuarsi anche mediante la stipula di una o più Convenzioni con altri organi dello Stato ovvero con enti o società specializzate.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la DGCA, mediante provvedimento adottato secondo le vigenti disposizioni di legge, provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi, secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate, accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, ne dà comunicazione alla DGCA la quale, prelieve verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 2.
4. La DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
5. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DGCA del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
7. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 6 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma, ovvero di ogni altra impresa che rientri nel concetto di "parte correlata" previsto dal principio contabile internazionale n. 24 di cui al regolamento UE 2023/1803 della Commissione.
8. Per i soggetti che presentano istanza di accesso al credito d'imposta previsto nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DGCA





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 21

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella disposizione transitoria di cui all'articolo 22, commi 4 e 5 del presente decreto, è abrogato il Capo II "Distribuzione cinematografica e audiovisiva" del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni.

Articolo 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto si applica alle opere distribuite in sala cinematografica con data di prima proiezione in sala cinematografica dal 1° gennaio 2025 e alle opere distribuite all'estero dal 1° gennaio 2025.
4. In via transitoria, a condizione che la richiesta di credito di imposta venga presentata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5, del presente decreto, per le opere la cui distribuzione nazionale in sala cinematografica è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 il credito d'imposta è calcolato applicando le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, con le seguenti deroghe:

- a. l'aliquota applicata è pari:
 - i. al 50 per cento in caso di prima proiezione in sala nel periodo compreso fra il 16 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023;
 - ii. al 50 per cento, elevata al 60 per cento per i film difficili di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) del presente decreto, in caso di prima proiezione in sala nei periodi compresi tra il 1° aprile 2024 e il 17 maggio 2024 e tra il 14 settembre 2024 ed il 31 dicembre 2024;
 - iii. all'80 per cento per i film difficili dal punto di vista commerciale che, in deroga alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto, per l'anno 2024 sono individuati nei film con prima proiezione in sala nel periodo compreso tra il 18 maggio ed il 13 settembre;
 - b. Il limite massimo di credito d'imposta spettante per opera oggetto di distribuzione nazionale, ai sensi del presente comma, è pari ad un milione di euro.
5. In via transitoria, a condizione che la richiesta di credito di imposta venga presentata, a pena di inammissibilità, non oltre il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 5, del presente decreto, per le opere la cui distribuzione internazionale è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 il credito d'imposta è calcolato applicando le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.
6. La disciplina transitoria di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è subordinata in ogni caso al rispetto delle disposizioni in materia di controllo della spesa di cui all'articolo 19 del presente decreto ed entro l'ammontare massimo previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024, n. 145, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024”.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA N. 1

Costi per la distribuzione nazionale di
opere cinematografiche di nazionalità italiana
(ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA)

1. spazi pubblicitari;
2. materiali pubblicitari e marketing;
3. ufficio stampa e promozione;
4. edizione e realizzazione copie.

TABELLA N. 2

Costi per la distribuzione internazionale di
opere cinematografiche, televisive e web di nazionalità italiana
(ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DGCA)

1. Realizzazione Master DCP con sottotitoli in lingua diversa dall'italiano;
2. Costi di spedizione di materiale di proiezione, documentazione, materiali tecnici;
3. Costi di viaggio e ospitalità di talents, delegati di produzione e rappresentanti; della società di vendita in festival e mercati internazionali;
4. Costi per eventi per il lancio del film all'estero;
5. Acquisto biglietti per le proiezioni a festival internazionali;
6. Addetto Stampa per la stampa internazionale e interpreti per i talents;
7. Costi per la submission dei film a festival internazionali;
8. Costi per realizzazione materiale promozionale, comprendente elaborazione grafica e stampa, traduzione testi per la realizzazione di brochures, presskits, pannelli, pagine pubblicitarie acquisto materiale fotografico quando non reperibile presso il produttore;
9. Acquisto spazi di proiezione nei mercati audiovisivi;
10. Produzione trailers e promo destinati a mercati esteri, incluso acquisto diritti per le musiche;
11. Costi per la realizzazione del sito web in lingua diversa dall'italiano;
12. Costi per fornitura materiali da contratto per vendite e documentazione.

Con riferimento alle Tabelle nn. 1 e 2, si rappresenta che il costo eleggibile deve essere indicato nel valore al netto di sconti, abbuoni, resi, rimborsi, restituzioni e di ogni altra voce che, a qualunque titolo, abbia in concreto contribuito a ridurre l'importo nominale del costo medesimo sostenuto dal distributore.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Con riferimento alla Tabella n. 2, si rappresenta che i costi elencati sono ammissibili solo qualora non siano già stati imputati tra i costi eleggibili al credito d'imposta per la distribuzione nazionale delle stesse opere.

